

dossier

19 luglio 2021

Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali

(cd. Decreto Sostegni - *bis*)

Schede di lettura

D.L. 73/2021 - A.S. 2320

Volume II - Articoli 36-78



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 51 *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di **450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale** (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla **compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri** di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito **fondo di 50 milioni di euro per il 2021** in favore delle **imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici** che adottino i **piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola** e iniziative per la mobilità sostenibile, previa **nomina del *mobility manager*** (commi 7 e 8).

In dettaglio, il **comma 1 incrementa di 450 milioni di euro per l'anno 2021** la dotazione del **fondo** di cui all'articolo 1, **comma 816, della legge di bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Si tratta del **Fondo**, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di **200 milioni di euro** per l'anno 2021, finalizzato a consentire **l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti** e per i quali **le regioni e i comuni sono stati autorizzati a ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori** che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze **taxi ed NCC**. Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'**attuazione delle misure di contenimento** derivanti dall'applicazione delle **Linee Guida** per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 **in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico** dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1. Un finanziamento analogo è disposto a favore dei comuni dal comma 790 della stessa legge di bilancio.

Il **comma 1** specifica che tali **risorse aggiuntive** sono destinate al **finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi**, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si tratta dei tavoli per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Il **comma 2** dispone che, per le suddette finalità, le **Regioni, le Province Autonome e i Comuni**, nei limiti delle disponibilità del fondo, possano anche

ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione NCC, **mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio**. *Si segnala peraltro che tale primo periodo del comma 2 riproduce il contenuto di quanto già previsto dal secondo periodo del comma 816 della legge di Bilancio 2021*

Si prevede inoltre, con il secondo periodo del **comma 2, per il personale degli operatori economici, esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché per i titolari di autorizzazione NCC**, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale, **che si applichino esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente**, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e **non si applichino le previsioni** del Regolamento per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, in G. U. del 12 aprile 1999, n. 84), **relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale**.

Il **comma 3** dispone che **qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni** di cui al comma 2 **possano essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma** e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, **anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza**. Tale necessità deve emergere all'esito di uno specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del più idoneo **raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano** e nelle forme ivi stabilite.

In proposito la Relazione illustrativa esplicita che i lavori dei tavoli di coordinamento sono istituiti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

In base al **comma 4, le risorse del fondo** di cui al comma 1 **possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro**, per il riconoscimento di **contributi** in favore degli stessi soggetti sopracitati a **titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici** toccate frequentemente dall'utenza e **per l'uso di sistemi di sanificazione** ovvero di **disinfezione** dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività **finalizzata a ridurre i rischi di contagi**

da Covid-19. Si tratta sempre dei soggetti impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico: aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC.

Le modalità di assegnazione delle risorse e le risorse per la ferrovia circumetnea, il servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi (commi 5 e 6)

Il **comma 5** prevede l'emanazione di un **decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge per **l'assegnazione delle risorse del comma 1 a**:

- 1) **le regioni e alle province autonome** di Trento e di Bolzano;
Si segnala che non si citano i comuni tra gli assegnatari delle risorse, come invece prevede il comma 2
- 2) **la gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.** In relazione all'assegnazione delle risorse prevista per tali ultimi soggetti, il successivo **comma 6**, prevede infatti che a tali gestioni possano essere assegnate le **eventuali risorse residue** dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, quindi, come anche riporta la Relazione illustrativa, per la **compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri**, nonché per la copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto legge (c.d. rilancio), che prevede il **ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali**, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne.

Si ricorda che il richiamato **art. 200 del DL n. 34/2020** ha istituito un **fondo**, con una dotazione di 500 mln di € per il **2020** (così incrementata dal DL 104/2020), diretto a **compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri** subito in ragione dell'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 da una serie di **soggetti** elencati nel comma 2 dello stesso articolo 200: imprese di trasporto pubblico locale e regionale, gestione governativa della ferrovia circumetnea, concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, gestione governativa navigazione laghi e enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*.

Gli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* non essendo citati dal **comma 5** nell'elenco dei soggetti a cui possono essere assegnate le risorse residue del comma 1, sembrerebbero risultarne esclusi, a differenza di quanto previsto dall'art. 200 del D.L. n. 34/2020

Si ricorda altresì che per **l'anno 2021**, l'art. 29, comma 1, del **D.L. n. 41/2021**, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, ha quindi **rifinanziato** per ulteriori

800 milioni di euro, la dotazione del **fondo** di cui all'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per compensare la **riduzione dei ricavi n via prioritaria nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020** e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. Anche in tale caso si prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi.

I **criteri per la ripartizione delle risorse del comma 1**, sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 1, **comma 816, della legge di bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178), il quale a sua volta ha previsto l'emanazione di un analogo decreto ministeriale in tal senso per l'assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che rinvia sua volta al provvedimento attuativo dell'art. 200, comma 2 del DL n. 34/2020, cioè il [Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340](#).

Si dispone infine che **con il medesimo decreto ministeriale previsto dal comma 5** sia determinata anche l'entità delle eventuali **risorse da destinare** per le finalità di cui al comma 4, quindi per la **compensazione per i maggiori costi per la disinfezione**, nonché le modalità di erogazione delle stesse.

Il fondo per i piani degli spostamenti casa lavoro e casa scuola ed il mobility manager (co. 7 e 8)

Il **comma 7** prevede l'**istituzione**, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un **fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021**, finalizzato a consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo **raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale**, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti anti Covid.

Il fondo è destinato all'erogazione:

- a) di **contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **che provvedano, previa nomina del mobility manager** previsto dallo stesso articolo 229, a predisporre, **entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale**; si specifica che tali **contributi sono destinati al finanziamento**, nei limiti delle risorse disponibili, di **iniziative di mobilità sostenibile**, incluse iniziative di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e

di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;

In relazione al termine qui previsto del 31 agosto 2021, si segnala che il termine annuale previsto per la redazione del piano degli spostamenti casa lavoro è fissato al 31 dicembre di ciascun anno dall'art. 229, co. 4, del D.L. 34/2020 e dal relativo decreto ministeriale 12 maggio 2021 di attuazione.

Si ricorda che l'**art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, ha previsto che le **imprese e le pubbliche amministrazioni** con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, **entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro** del proprio personale dipendente, **finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale** nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Il **decreto 12 maggio 2021** del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il MIMS (G.U. 26.05.2021), ha dettato le “**Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager**”, come previsto dall'art. 229, co. 4, del citato DL n. 34/2020. Il decreto reca le definizioni di «*mobility manager* aziendale», figura prevista per le imprese e le pubbliche amministrazioni con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile e di «*mobility manager* d'area» nominato dai comuni: di tali figure gli art. 6 e 7 del decreto specificano le funzioni ed i requisiti. Il **piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)** (art. 3) è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il decreto ministeriale ne conferma l'obbligo di emanazione entro il 31 dicembre di ogni anno e ne prevede (art. 4) la trasmissione al comune territorialmente competente entro quindici giorni dall'adozione.

b) di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del *mobility manager* scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *pedibus*, di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – scuola - casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

Si ricorda che l'art. 5, comma 6 della **legge 28 dicembre 2015, n. 221** ha istituito la figura del ***mobility manager* scolastico** in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con

il compito, tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli alunni.

Il comma 8 rinvia ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei **criteri** e delle modalità **per il riconoscimento dei contributi per il tramite degli enti locali**, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

Il comma 9 **reca la copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 (alla cui scheda si rinvia).

Articolo 58, commi 1 e 4-sexies
(Ordinanze ministeriali e altre misure per consentire l'ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022)

L'articolo 58, comma 1, demanda ad **ordinanze interministeriali** l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022, in merito a: **data di inizio delle lezioni**; procedure e tempi riguardanti le **immissioni in ruolo**, le **utilizzazioni**, le **assegnazioni provvisorie** e le **supplenze**; eventuale **integrazione** e rafforzamento degli **apprendimenti**; necessità degli **studenti** con **patologie gravi** o immunodepressi.

Il **comma 4-sexies**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sempre ai fini dell'avvio dell'a.s. 2021/2022, prevede l'istituzione di **tavoli di coordinamento** per la definizione del più idoneo **raccordo** fra gli **orari delle attività didattiche** e gli orari dei **servizi di trasporto pubblico** locale.

Ordinanze ministeriali

Il **comma 1** – replicando, con alcune variazioni, parte di quanto previsto dall'art. 2, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2010) in relazione all'avvio dell'a.s. 2020/2021 – prevede che, con una o più **ordinanze** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere adottate, **anche derogando a disposizioni vigenti**, ma nei **limiti degli ordinari stanziamenti** di bilancio, misure per l'**ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022**.

Esse concernono:

- a) la definizione, d'intesa con la **Conferenza Stato-regioni**, della **data di inizio delle lezioni**, anche **tenendo conto** dell'eventuale necessità di **rafforzamento** degli **apprendimenti** quale **ordinaria attività didattica** e della conclusione delle **procedure di avvio** dell'anno scolastico.

In base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, **l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto**. Le **attività didattiche**, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso **tra il 1° settembre ed il 30 giugno** con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno **200 giorni**. Spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami.

Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. *d*), del d.lgs. 112/1998, alle **regioni** è delegata, invece, la determinazione del **calendario scolastico**²⁰².

²⁰² Analoga previsione era recata dall'art. 2, co. 1, lett. *a*), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). Nella seduta del 22 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri – **non essendo intervenuta l'intesa entro 30 giorni** dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto era stato posto all'ordine del giorno – aveva approvato, a norma dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che aveva

- b) L'adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di **immissione in ruolo**²⁰³, anche in relazione alla data di inizio delle lezioni²⁰⁴, nonché di quelli relativi alle **utilizzazioni**²⁰⁵, alle **assegnazioni provvisorie**²⁰⁶ e alle **attribuzioni di contratti** a tempo determinato, anche in **deroga** al termine di conclusione delle stesse previsto dall'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001). In base all'art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001), le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il **31 agosto** di ciascun anno. Entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica. Decorso il termine del 31 agosto, alle stesse nomine, nonché a quelle per le supplenze brevi e saltuarie, provvedono i dirigenti scolastici.

Restano comunque fermi il rispetto dei **vincoli di permanenza** sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili, nonché la **decorrenza dei contratti** dal **1° settembre** o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Sulla disciplina relativa ai vincoli di permanenza nella sede, si veda la scheda relativa all'art. 58, co. 2, lett. f).

- c) La previsione che, a partire **dal 1° settembre 2021** e fino all'inizio delle lezioni, sono attivati l'eventuale **integrazione** e il **rafforzamento** degli **apprendimenti**²⁰⁷, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, co. 6, del **D.L. 41/2021** (L. 69/2021) – che ha incrementato di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle competenze disciplinari, e a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti – con [comunicato del 27 aprile 2021](#) il Ministero dell'istruzione aveva reso noto il c.d. **Piano estate**, articolato in 3 fasi:

autorizzato il Ministro dell'istruzione ad adottare comunque l'ordinanza in questione. Era, conseguentemente, intervenuta l'[ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020](#), in base alla quale le lezioni dell'a.s. 2020/2021 nell'intero territorio nazionale potevano avere inizio a decorrere dal **14 settembre 2020**. Le regioni dovevano adottare le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni erano assegnati almeno 200 giorni.

²⁰³ Per la disciplina dell'accesso ai ruoli [si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all'art. 59 del testo in commento](#).

²⁰⁴ L'art. 22, co. 1, lett. b), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto che le immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021 dovevano comunque concludersi entro il 20 settembre 2020.

²⁰⁵ L'utilizzazione in altra istituzione scolastica è disciplinata dall'art. 455 del d.lgs. 297/1994.

²⁰⁶ L'assegnazione provvisoria è disciplinata dagli artt. 475 e 476 del d.lgs. 297/1994.

²⁰⁷ Analoga previsione era recata dall'art. 1, co. 2, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).

- **Fase I**, da realizzare nel corso del mese di **giugno 2021**, dedicata al rinforzo e al **potenziamento delle competenze relazionali e disciplinari** attraverso attività laboratoriali, scuola all'aperto, studio di gruppo;
- **Fase II**, da realizzare nel corso dei mesi di **luglio e agosto 2021**, dedicata al **recupero della socialità**: le attività di **potenziamento degli apprendimenti** devono essere affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità C.A.M.P.U.S. (computing, arte, musica, vita pubblica, sport);
- **Fase III**, da realizzare nel corso del mese di **settembre 2021**, dedicata, fino all'avvio delle lezioni, all'accoglienza. Le attività di **potenziamento delle competenze** e di accompagnamento degli studenti devono proseguire all'inizio del nuovo anno scolastico.

La partecipazione alle attività da parte degli studenti è **su base volontaria**. Le stesse attività possono essere svolte utilizzando altre strutture, anche all'aperto, e in collaborazione con altre istituzioni e con il terzo settore.

Al Piano sono stati destinati complessivi **€ 510 mln**. In particolare, ai 150 mln di cui all'art. 31, co. 6, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021)²⁰⁸ si sommano:

- € 320 mln provenienti dal PON scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Le risorse PON sono disponibili anche per le scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali e per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)²⁰⁹;
- € 40 mln provenienti dallo stesso Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi²¹⁰.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

- d) La considerazione delle necessità degli **studenti con patologie gravi o immunodepressi**, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi **anche eventualmente** della didattica a distanza²¹¹.

²⁰⁸ Le risorse sono state ripartite con [DM 158 del 14 maggio 2021](#) in considerazione del numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. [Qui](#) l'allegato.

²⁰⁹ Qui l'[avviso](#) pubblico per l'assegnazione delle risorse, emanato con nota prot. 9707 del 27 aprile 2021. Le domande potevano essere presentate fino al 21 maggio 2021. Qui il [comunicato stampa](#) del 24 maggio 2021 relativo alle domande presentate e le relative [slide](#).

²¹⁰ Qui il [D.D. 39 del 14 maggio 2021](#), adottato ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del DM 48/2021, e diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell'ambito del Piano scuola estate 2021. Le candidature potevano essere presentate dal 13 al 25 maggio 2021. Con [D.D. 45 del 25 giugno 2021](#) si è proceduto all'[aggiornamento della graduatoria definitiva](#) approvata con [D.D. n. 43 del 17 giugno 2021](#).

²¹¹ Analoga previsione era recata dall'art. 2, co. 1, lett. d-bis), del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). In attuazione, era intervenuta l'[ordinanza 134 del 9 ottobre 2020](#) che, in particolare, aveva previsto che le scuole, nell'ambito della loro autonomia, dovevano:

- prevedere nel **Piano scolastico per la didattica digitale integrata** il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi (condizione valutata e certificata dal pediatra di libera scelta/medico di medicina generale in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale) a beneficiare della stessa, in modalità **integrata ovvero esclusiva**, con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza;
- consentire a tali studenti di poter beneficiare di **percorsi di istruzione domiciliare**, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale";
- valutare, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso fosse associata a una condizione documentata comportante implicazioni emotive o

Tavoli di coordinamento

Il **comma 4-sexies** replica con norma primaria quanto previsto la prima volta – con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado – dal [DPCM 3 dicembre 2020](#) e confermato senza soluzione di continuità fino al [DPCM 2 marzo 2021](#), le cui disposizioni si applicano fino al 31 luglio 2021, in virtù dell'art. 1 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), salvo quanto diversamente disposto dallo stesso D.L.

In particolare, il **comma 4-sexies** dispone che, ai fini dell'avvio dell'a.s. 2021/2022, anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti, è istituito **presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo** e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. 300/1999²¹² un **tavolo di coordinamento**, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo **raccordo** fra gli **orari** di inizio e termine delle **attività didattiche** e gli orari dei **servizi di trasporto pubblico locale**, urbano ed extraurbano.

Al tavolo di coordinamento **partecipano** il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, nonché i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende di trasporto pubblico locale.

All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un **documento operativo** sulla base del quale le amministrazioni coinvolte adottano tutte le misure di rispettiva competenza. L'attuazione delle misure è monitorata dal medesimo tavolo di coordinamento, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del documento operativo.

Nel caso in cui le misure non siano adottate nel termine previsto dal documento operativo, il Prefetto, ferma restando la possibilità di provvedere direttamente nei termini di cui allo stesso art. 11, co. 4, del d.lgs. 300/1999²¹³, ne dà **comunicazione al Presidente della regione** che adotta, ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978, una o più **ordinanze**, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione delle misure organizzative necessarie.

socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di **attività didattiche in presenza**.

Doveva comunque essere garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentassero condizioni di grave patologia o immunodepressione documentata.

²¹² In base all'art. 11, co. 3, del d.lgs. 300/1999, il Prefetto è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia, nonché da rappresentanti degli enti locali.

²¹³ In particolare, l'art. 11, co. 4, del d.lgs. 300/1999, dispone che, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, **previo assenso del Ministro competente per materia**, può provvedere direttamente, **informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri**.

Le scuole modulano il **piano di lavoro del personale ATA**, nonché gli **orari delle attività didattiche** per docenti e studenti e gli **orari degli uffici amministrativi**, sulla base di quanto stabilito.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto disposto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai servizi di trasporto utilizzabili dagli studenti, si ricorda, in particolare, che l'art. 39, co. 1-*bis*, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha autorizzato i comuni a finanziare **servizi di trasporto scolastico aggiuntivi**, nel limite complessivo di **€ 150 mln** per il **2020** e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal [decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020](#) (di cui all'art. 106, co. 1, del D.L. 34/2020-L. 77/2020).

Inoltre, l'art. 44, co. 1, dello stesso **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) – modificato dall'art. 1, co. 817, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – ha incrementato la dotazione del Fondo per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'art. 200 del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), ai fini, tra l'altro, dell'utilizzo, nel limite di **€ 300 mln** per il **2020**, di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, destinato anche a **studenti**. In particolare, ciascuna regione e provincia autonoma è stata autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi nel limite del 50% delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa complessiva di € 300 mln le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'art. 200, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (v. [DM 11 agosto 2020, n. 340](#)).

Successivamente, il citato Fondo di cui all'art. 200 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) è stato ulteriormente incrementato dall'art. 22-*ter*, co. 2, del **D.L. 137/2020** (L. 176/2020), che ha disposto, in particolare, che fino a **€ 190 mln** per il **2021** possono essere utilizzati per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato **anche a studenti**, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento.

Nel prosieguo, la **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020: art. 1, co. 790) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di **€ 150 mln** per il **2021**, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di **trasporto scolastico** nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Inoltre, ha istituito nello stesso stato di previsione un ulteriore fondo (art. 1, co. 816), con una dotazione di **€ 200 mln** per il **2021**, finalizzato a consentire l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, **destinato anche a studenti**.

Per gli ultimi interventi in materia, recati dal D.L. in esame, si veda la scheda relativa all'articolo 51.

Articolo 58, comma 2, lettere 0a) e a)
(Disposizioni relative alla funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi nell'ambito del Ministero dell'istruzione)

L'articolo 58, comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della **funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi**, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione.

A sua volta, la **lettera 0a)**, inserita durante l'esame alla Camera, opera direttamente tale riorganizzazione. In particolare, prevede l'istituzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, di una **sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive** (al posto di un apposito ruolo), personale al quale si applica la normativa vigente per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Inoltre, ne ridisciplina le **modalità di reclutamento**.

La disciplina vigente inerente il ruolo degli ispettori tecnici è contenuta negli articoli da 419 a 424 del **d.lgs. 297/1994**. Nello specifico:

- l'art. 419 prevede che il Ministro provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), alla **ripartizione dei posti del ruolo unico** degli **ispettori tecnici** tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica. Per la scuola secondaria, si procede per **settori disciplinari**;

- l'art. 420 prevede i **requisiti per la partecipazione al concorso per titoli ed esami** per l'accesso al ruolo del personale tecnico ispettivo, **differenti** a seconda del grado di scuola per il quale si concorre. L'anzianità di servizio richiesta è di **9 anni**. Prevede, inoltre, che i concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti **ogni due anni**, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento. I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte;

- l'art. 421 dispone che le **commissioni** dei concorsi sono composte da: 3 docenti universitari (di cui uno nominato presidente), dei quali almeno 2 che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare oggetto del concorso; un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente; un ispettore tecnico. Almeno un terzo dei componenti deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità;

- l'art. 422 dispone che i concorsi si articolano in **3 prove scritte e una prova orale**. Il contenuto delle prove scritte è distinto per i concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia e primaria, da un lato, e per i concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dall'altro. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a 36 punti su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che

abbiano riportato una votazione non inferiore a 20 punti su 25. I programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il CSPI;

- l'art. 423 dispone che nelle **graduatorie, approvate con decreto del direttore generale competente**, i concorrenti che hanno superato le prove di esame sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle stesse e dei punti assegnati per i titoli. A parità di punteggio si applicano i **criteri di preferenza** stabiliti dall'art. 5 del DPR 3/1957, e successive modificazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa;

- l'art. 424 che dispone l'**esclusione** dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del direttore generale, oltre che di coloro che risultino privi dei requisiti, anche di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Al riguardo, l'art. 3-*bis* del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) – di cui si prevede ora l'abrogazione – aveva previsto la **riorganizzazione**, all'interno del Ministero dell'istruzione, della **funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi**. A tal fine, aveva disposto l'emanazione – che sarebbe dovuta avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – di un **regolamento di delegificazione** (art. 17, co. 2, L. 400/1988) che doveva disciplinare anche le **modalità** e le procedure di **reclutamento** dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per **titoli ed esami**, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri regolatori**:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto di istruzione secondaria superiore, che avesse maturato un'**anzianità complessiva di almeno 10 anni** e che fosse confermato in ruolo;

b) previsione che il concorso **poteva comprendere una prova preselettiva** e doveva comprendere **una o più prove scritte**, cui dovevano essere ammessi tutti coloro che superavano l'eventuale preselezione, nella misura del **triplo dei posti messi a concorso**, e una **prova orale**, a cui seguiva la **valutazione dei titoli**;

c) previsione che le prove scritte e orali erano superate con valutazione pari a **7/10** o equivalente;

d) previsione che le **commissioni giudicatrici** dovevano essere presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprivano o avessero ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In caso di carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente doveva essere esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni. Non era stato esplicitato il numero complessivo di componenti della Commissione;

e) previsione di svolgimento di un **periodo di formazione e prova**, a decorrere dall'immissione nei ruoli (non era stata esplicitata la durata del periodo);

f) previsione di una **quota riservata fino al 10%** dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, avessero **svolto le funzioni di dirigente tecnico**, ai sensi dell'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001, **per almeno tre anni**, entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione. Inoltre, aveva disposto che, a decorrere **dalla data di entrata in vigore del regolamento**, sarebbero stati **abrogati** gli artt. 419, 420, 421, 422 e 424 del citato d.lgs. 297/1994.

Nello specifico, la **lettera a) abroga l'art. 3-*bis* del D.L. 1/2020 (L. 12/2020)**.

La **relazione illustrativa** all'A.C. 3132 faceva presente che l'emanazione del regolamento rallenta l'emanazione del **bando di concorso per dirigente tecnico** che, per le scoperture di organico e le delicate funzioni attribuite, appare assolutamente prioritario.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'**art. 1, co. 94**, periodi terzo e ss., della **L. 107/2015** aveva previsto la possibilità per il **triennio 2016-2018** di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di **durata non superiore a tre anni** per le **funzioni ispettive** al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell'allora MIUR, anche **in deroga alle percentuali** previste dall'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di **€ 7 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018**.

Infine, aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-*bis*, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante **valutazione comparativa dei curricula** e previo **avviso pubblico**, da pubblicare nel sito dell'allora MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa²¹⁴. Successivamente, l'art. 2, co. 3, del **D.L. 126/2019 (L. 159/2019)** ha autorizzato l'allora MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all'avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un **concorso pubblico, per titoli ed esami**, per l'immissione in ruolo, a decorrere **da gennaio 2021** – termine, di fatto, poi differito – di **59 dirigenti tecnici** e, a decorrere **dal 2023**, di **ulteriori 87 unità**, con conseguente maggiore spesa di personale per **€ 7,90 mln annui** per ciascuno degli anni **2021 e 2022** e per **€ 19,55 mln annui** a decorrere **dal 2023**²¹⁵.

Nelle more dell'espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 94, della L. 107/2015²¹⁶, al fine di

²¹⁴ Con [DM 12 novembre 2015, n. 882](#), il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in **48**, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).

²¹⁵ Per lo svolgimento del concorso era stata autorizzata la spesa di € 170.000 nel 2019 e di € 180.000 nel 2020.

²¹⁶ La relazione illustrativa all'A.C. 2222 faceva presente che, in realtà, con l'autorizzazione di spesa prevista dalla L. 107/2015 era stato finanziato il conferimento di **51 incarichi**, i cui contratti erano scaduti nei primi mesi del 2019 o stavano per scadere.

continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei dovevano avere **termine** all'atto dell'immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, **comunque, entro il 31 dicembre 2020**.

In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,90 mln per il 2020²¹⁷.

Da ultimo, l'art. 230-*bis*, co. 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a prorogare gli incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) al massimo fino al **31 dicembre 2021**.

Conseguentemente, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.

Infine, ha previsto che ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse destinate dall'art. 2, co. 3, dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, all'assunzione dei dirigenti tecnici.

A sua volta, la **lettera 0a)**:

- **istituisce** presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'art. 23 del d.lgs. 165/2001, la **sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive** – ai quali si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato –, **superando** dunque la previsione di un **ruolo apposito** per i **dirigenti tecnici** del Ministero, con **ripartizione dei posti** tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

A tal fine, **sostituisce** l'art. 419 del d.lgs. 297/1994. Al riguardo, si ricorda che l'art. 23 del d.lgs. 165/2001 prevede, in particolare, l'istituzione, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, che si articola nella **prima** e nella **seconda fascia**, nel cui ambito sono altresì definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati per concorso indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Essi transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a 5 anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto,

²¹⁷ In attuazione, con [DM 14 maggio 2020, n. 3](#), si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di **59 incarichi** di dirigente con funzioni tecnico-ispettive.

In particolare, il DM ha precisato che la ripartizione tra gli USR teneva conto del numero di dirigenti tecnici di ruolo o a tempo determinato in servizio alla data di emanazione del decreto, del numero di istituzioni scolastiche presenti in ciascuna regione e della necessità di assicurare a ciascun USR almeno due dirigenti tecnici. Ha, altresì, previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti mediante procedura di selezione comparativa dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell'istruzione e degli USR, di appositi avvisi.

Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei 5 anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

- ridefinisce i requisiti per la partecipazione ai **concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione**, disponendo che possono partecipare:
 - i **dirigenti scolastici** delle istituzioni scolastiche **statali**;
 - il **personale docente ed educativo** delle istituzioni scolastiche ed educative **statali, confermato in ruolo**, che sia in possesso di **diploma di laurea magistrale** o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un'**anzianità complessiva**, anche nei diversi profili indicati, di **almeno 10 anni** (a fronte, come visto, di almeno 9 anni).

La disposizione riprende uno dei principi regolatori previamente recati dall'art. 3-*bis* del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

A tal fine, **novella i co. 1-5 dell'art. 420** del d.lgs. 297/1994;

- conferma che i **concorsi per titoli ed esami** sono **indetti ogni 2 anni**, precisando ora, però, che ciò avviene **nel limite dei posti vacanti e disponibili**. A tal fine, **novella il co. 6 dell'art. 420** del d.lgs. 297/1994;

- prevede che i **bandi di concorso** disciplinano le **prove concorsuali** e i **titoli valutabili** con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente. Gli stessi bandi stabiliscono, inoltre, le **modalità di partecipazione**, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove.

Sin da subito, si dispone che le prove si intendono superate con una valutazione **pari ad almeno 7/10** o equivalente.

La previsione relativa al punteggio minimo riprende uno dei principi regolatori recati dall'art. 3-*bis* del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

A tal fine, **novella il co. 7 dell'art. 420** del d.lgs. 297/1994;

- dispone che il bando di concorso **può prevedere una riserva fino al 10%** dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'**incarico di dirigente tecnico**, ai sensi dell'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001, e abbiano svolto le relative **funzioni ispettive per almeno 3 anni**, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione.

Anche tale disposizione riprende, con qualche variazione, uno dei principi regolatori recati dall'art. 3-*bis* del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

A tal fine, **inserisce** nell'**art. 420** del d.lgs. 297/1994 il **co. 7-bis**.

Relativamente alle **commissioni esaminatrici** dei concorsi, dispone che le stesse sono nominate con decreto del direttore generale competente e sono composte da:

a) 3 dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero **professori di prima fascia** di università statali e non statali, **magistrati amministrativi**, ordinari e contabili, **avvocati dello Stato**, **consiglieri di Stato** con documentata esperienza nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica;

b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione;

c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione.

Rimane fermo che il **presidente** della commissione è nominato tra i membri di cui alla lett. **a)**. Scompare, invece, la previsione in base alla quale almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di **sexso femminile**, salvo motivata impossibilità.

A tal fine, **novella l'art. 421** del d.lgs. 297/1994.

Relativamente alle **prove concorsuali**, stabilisce che esse consistono in **2 prove scritte** (a fronte di 3) e **una prova orale**.

Le commissioni giudicatrici dispongono di **200 punti**, di cui **100** da attribuire alle **prove scritte**, **60** alla **prova orale** e **40** alla valutazione dei **titoli**.

Resta fermo che la **prova orale** è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana, e che la **valutazione dei titoli** è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

A tal fine, **novella l'art. 422** del d.lgs. 297/1994.

Con riguardo alle **graduatorie** dei concorsi, resta innanzitutto confermato che le stesse sono approvate con **decreto del direttore generale** competente e che i candidati che hanno superato le prove di esame sono collocati in graduatoria in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei punti assegnati per i titoli. Si stabilisce ora, però, che le graduatorie sono formate esclusivamente **nel limite dei posti messi a concorso**.

A tal fine, **novella l'art. 423** del d.lgs. 297/1994, sopprimendo però anche il co. 3, che stabilisce i criteri di preferenza da applicare nei casi di parità di punteggio.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento, in particolare valutando se il citato co. 3 dell'art. 423 del d.lgs. 297/1994 non debba, piuttosto, essere aggiornato, facendo riferimento ai criteri di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/1994.

Infine, **abroga l'art. 424** del 297/1994.

Articolo 58, comma 2, lett. b)
(Non applicazione, per l'a.s. 2021/2022, della c.d. chiamata veloce di docenti, personale educativo e DSGA)

L'articolo 58, comma 2, lett. b), dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022, non si applicano le disposizioni relative alla c.d. "chiamata veloce" del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Si tratta delle disposizioni recate dall'art. 1, co. da 17 a 17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e dall'art. 32-ter, co. 2-4, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

L'art. 1, co. da 17 a 17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, si procede mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province²¹⁸. A tal fine, gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, graduatorie ad esaurimento o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni a.s.

Le modalità applicative sono state definite con [DM 25 dell'8 giugno 2020](#).

Nel prosieguo, l'art. 32-ter, co. 2, 3 e 4, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, i posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili nella singola regione dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, sono destinati alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso del 2018, nei limiti della quota degli idonei, che presentino istanza per i posti residuati in una o più regioni, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997 e nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.

Le modalità applicative – che sarebbero dovute essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - non risultano intervenute.

²¹⁸ Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

Articolo 58, comma 2, lett. d) e h)
(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare il successivo anno scolastico, le **lettere d) e h) dell'articolo 58, comma 2**, dispongono:

- nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (lett. d));
- la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria (lett. h)).

La **lett. d)** dell'art. 58, comma 2, dispone che - a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (27 maggio 2021) e fino al 31 agosto 2021 - **il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) renda il proprio parere nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione.**

Tale disposizione opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla base del quale il CSPI rende i propri pareri nel termine ordinario di 20 giorni dalla richiesta, salvo che, per motivi di particolare urgenza, il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni. Decorso il termine di 20 giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

Si tratta dell'estensione di un ulteriore mese della disciplina prevista fino al 31 luglio 2021 dal numero 13 dell'Allegato 2 - in combinato disposto con l'art. 11 - del D.L. 52/2021, in corso di conversione (A.C. 3045-A).

Al riguardo, si ricorda che la prima previsione di un termine ridotto a 7 giorni per l'espressione dei pareri da parte del CSPI è stata introdotta dall'art. 3, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, in particolare, aveva previsto ciò fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Il termine è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2021 e, con la disposizione in esame, la disciplina derogatoria si estende sino al 31 agosto.

Si ricorda che i termini di 20 e 10 giorni stabiliti nel vigente art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 233 del 1999 sono stati così ridotti, rispetto agli originari termini di 45 e 15 giorni, per effetto di una modificazione apportata dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020.

Il decreto legislativo n. 233 del 1999 - in attuazione della delega conferita dall'art. 21, comma 15, della legge n. 159 del 1997 - ha provveduto a riformare gli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, costituendo, quale organo di livello centrale e di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione, il CSPI. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 233, il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori: *a)* sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; *b)* sulle direttive del Ministro dell'istruzione, in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; *c)* sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio; *d)* sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia, inoltre, sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Può esprimere altresì, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuovere indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

La **lett. h)** dell'art. 58, comma 2 - mediante novella all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020 - **proroga di un anno, specificamente dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022**, per ragioni di emergenza sanitaria, **la componente elettiva del CSPI.**

Integra altresì la formulazione del medesimo art. 3, comma 2-*bis*, disponendo che, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni per l'elezione della predetta componente elettiva, con ordinanza del Ministro dell'istruzione **siano stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.**

Dispone, infine, che **i membri della componente elettiva decadano unitamente ai componenti non elettivi** in carica all'atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella stessa ordinanza del Ministro dell'istruzione.

L'art. 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 41 del 2020, ha previsto la proroga al 31 agosto 2021 della componente elettiva del CSPI, allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al suo parere obbligatorio.

Tale proroga è stata disposta in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 ("Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59"), il cui art. 3, comma 1, dispone, per i membri del CSPI, una durata in carica di 5 anni.

Il CSPI è stato costituito con il decreto del [Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980](#); pertanto il relativo mandato quinquennale - in assenza della proroga al 31 agosto 2021 - sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 233, i membri del Consiglio non sono rieleggibili più di una volta.

Ai sensi del medesimo art. 2, comma 6, il CSPI è formato da 36 componenti, dei quali: 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali (è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione); 15 sono nominati dal Ministro dell'istruzione tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che

assicurino il più ampio pluralismo culturale (di questi, 3 sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e 3 sono esperti designati dal CNEL); 3 sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena e uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 3 sono nominati dal Ministro dell'istruzione in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 2, comma 6, quando è chiamato ad esprimere il parere su progetti di una delle due Province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio (art. 2, comma 9).

Con [ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 173 del 9 dicembre 2020](#) - ferma restando la proroga al 31 agosto 2021 della componente elettiva del Consiglio disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - è stata prevista la ricostituzione del Consiglio, con decreto del Ministro dell'istruzione, mediante rinnovo della componente non elettiva, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La medesima ordinanza ha altresì indetto le elezioni ai fini del rinnovo della componente elettiva del CSPI, fissando lo svolgimento delle operazioni di voto alla data del 13 aprile 2021.

Su tale previsione viene ora a incidere la disposizione in commento, la quale dispone una ulteriore proroga della componente elettiva al 31 agosto 2022 e prevede che con (ulteriore) ordinanza del Ministro dell'istruzione siano stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 173, il termine quinquennale della durata in carica del Consiglio decorre, per ciascuna delle componenti (elettiva e non elettiva), dalla data dei relativi decreti di ricostituzione.

Anche su tale previsione incide la disposizione in esame, stabilendo che i membri della componente elettiva decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella (nuova) ordinanza del Ministro dell'istruzione.

L'ordinanza n. 173 (art. 3, comma 4) dispone, infine, che, nelle more dell'insediamento del Consiglio, al fine di assicurare lo svolgimento delle sue funzioni, esso possa operare nella composizione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e successive integrazioni, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Articolo 58, comma 2, lettera e)
(Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per gli ITS)

L'articolo 58, comma 2, lettera e), riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS), e la possibilità per gli stessi di continuare a percepire risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione -, la competenza legislativa è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l'articolazione di percorsi di durata triennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale - e di percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Da ultimo, l'art. 2 del d.lgs. 61/2017 ha previsto che, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

- percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie;
- percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.

A sua volta, l'art. 4, co. 4, del medesimo d.lgs. 61/2017 ha previsto che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, **in via sussidiaria, previo accreditamento regionale**, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. I percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione²¹⁹.

²¹⁹ I criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'art. 4, co. 4, del d.lgs. 61/2017 sono stati definiti con [D.I. 17 maggio 2018](#).

Si ricorda, altresì, che il **sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** – istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 – è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il [DPCM 25 gennaio 2008](#), che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: **percorsi IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS)**.

Si tratta di un sistema di **formazione terziaria non universitaria**.

In particolare, in base all'art. 11 del DPCM 25 gennaio 2008, le **regioni** adottano, ogni triennio, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, **piani territoriali** riferiti alle tre tipologie di intervento sopra indicate.

In particolare, l'**articolo 58, comma 2, lettera e)**, dispone che qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'**anno scolastico o formativo 2020/2021** conserva comunque **validità**.

Inoltre, dispone che, qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 7, del DPR 22/2018, in base alle quali nelle predette circostanze possono essere previsti meccanismi di riduzione dei contributi concessi a valere sulle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

In base all'art. 4, co. 7, del Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i **programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)** per il periodo di programmazione **2014/2020**, emanato con DPR 22/2018, l'Autorità di gestione può prevedere meccanismi di **riduzione del contributo**, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, **se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti** o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Si replica, così, parte di quanto disposto per l'anno scolastico o formativo 2019/2020 dall'art. 91 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Articolo 58, comma 2, lettera f)
(Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)

L'articolo 58, comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, **riducendo** gli stessi (da 5) a **3 anni**.

Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità **in corso di carriera**, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a **decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023**.

A tal fine, si **novella**, anzitutto, ulteriormente l'**art. 399, co. 3**, del **d.lgs. 297/1994**, che, a seguito della novella apportata dall'art. 1, co. 17-*octies*, del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019), aveva disposto l'innalzamento (da 3) a 5 anni, **a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021**, per i **docenti neoassunti** di ogni ordine e grado di scuola, del periodo di permanenza minima nella sede di titolarità.

In particolare, in base all'art. 399, co. 3, del **d.lgs. 297/1994**, come novellato, da ultimo, dall'art. 1, co. 17-*octies*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), **a decorrere** dalle immissioni in ruolo disposte per l'**a.s. 2020/2021**, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato potevano chiedere il **trasferimento**, l'**assegnazione provvisoria** o l'**utilizzazione** in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, **soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità**, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Tale previsione non si applicava ai lavoratori dipendenti che, assistendo una persona con *handicap grave*, hanno diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito e ai soggetti con *handicap grave* che, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il loro consenso (art. 33, co. 3 e 6, L. 104/1992), purché tali condizioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento (art. 401, d.lgs. 297/1994).

Inoltre, al medesimo fine, si **novella** ulteriormente anche l'**art. 13, co. 3**, del **d.lgs. 59/2017** che, a seguito della novella apportata dall'art. 1, co. 792, lett. *m*), n. 3), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), aveva previsto – già prima dell'intervento generalizzato derivante dall'art. 1, co. 17-*octies*, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – il vincolo di permanenza quinquennale nella **sede di prima assegnazione** per i docenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado.

In particolare, l'art. 13, co. 3, del **d.lgs. 59/2017** ha previsto, tra l'altro, che, nella scuola secondaria, in caso di valutazione finale positiva al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente era tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per **almeno altri 4 anni**, salvo che in caso di soprannumero o esubero o di applicazione dell'art. 33, co. 5 o 6, della L.

104/1992, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Inoltre, si prevede che, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare **istanza volontaria di mobilità non prima di 3 anni dalla precedente, qualora** in tale occasione abbiano **ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.**

Tale previsione si applica **a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023.**

• *La mobilità del personale docente*

Preliminarmente, si ricorda che la mobilità del personale docente può essere **territoriale** (cambio di sede) o **professionale** (passaggio di cattedra o di ruolo).

Gli artt. 460-469 del d.lgs. 297/1994 disciplinano la mobilità territoriale (a domanda e d'ufficio) del personale direttivo e docente, mentre gli artt. 470-474 disciplinano la mobilità professionale dei docenti.

Da ultimo, superando le previsioni dell'art. 1, co. 73, della L. 107/2015 – in base al quale, dall'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operava tra gli ambiti territoriali –, l'art. 1, co. 796, della L. 145/2018 ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2019-2020, le procedure di reclutamento e quelle di mobilità territoriale e professionale del personale docente non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

La disciplina è completata da contratti collettivi nazionali integrativi. Da ultimo, è stato siglato, il 6 marzo 2019, il [CCNI triennale sulla mobilità per il triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022](#).

Le operazioni di mobilità sono annuali, disciplinate con Ordinanze ministeriali.

Da ultimo, per l'a.s. 2021/2022, è intervenuta l'[Ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021](#) (relativa anche alla mobilità del personale educativo ed ATA).

Le domande potevano essere presentate dal 29 marzo al 13 aprile 2021.

Il 7 giugno 2021 è stato [reso noto](#) che le domande elaborate sono state 87.454, delle quali 71.838 per la mobilità territoriale e 15.616 per quella professionale.

I docenti effettivamente coinvolti sono stati 78.232 - al netto delle domande non accoglibili – di cui 64.240 donne e 13.992 uomini. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 47.230, pari al 60,4%. Nel dettaglio, sono state accolte 40.786 domande di mobilità territoriale, per un totale di 6.911 spostamenti di docenti fuori regione).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina, v. [qui](#).

Articolo 58, comma 2, lettera g)
(Differimento del termine per l'assunzione di collaboratori scolastici)

L'articolo 58, comma 2, lettera g), differisce (dal 1° marzo 2021) al **1° settembre 2021** il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di **personale delle imprese** già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

A tal fine, **novella** ulteriormente l'art. 58, co. 5-*sexies*, del **D.L. 69/2013** (L. 98/2013).

Al riguardo si ricorda che l'art. 2, co. 5, lett. da *a*) ad *e*), del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019), modificando i co. da *5-bis* a *5-quater* dell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall'art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. *5-quinquies* e *5-sexies*:

- ha differito (dal 1° gennaio) al **1° marzo 2020** il termine a partire dal quale i **servizi di pulizia e ausiliari** nelle scuole statali sono **svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico** (co. *5-bis*)²²⁰;

- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia **assunto a tempo indeterminato** e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per **almeno 10 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una **procedura selettiva per soli titoli**, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di **11.263 collaboratori scolastici**. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-*septies*.2 e 609-*nonies* c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado

²²⁰ In base al **co. 5** dello stesso art. 58 – come modificato, da ultimo, dall'art. 2, co. 5, lett. *a*), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – **dall'a.s. 2013/2014 e fino al 29 febbraio 2020**, le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno **acquistato** – ai sensi dell'art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (che ha disposto che tutte le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip) – i **servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici** loro occorrenti nel limite della spesa che si sarebbe sostenuta per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art. 4 del DPR 119/2009 (che aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale).

o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter)²²¹;

- ha confermato che le assunzioni all'esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, **nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all'esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale** formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di **soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia**, in virtù della propria posizione in graduatoria (co. 5-quater)²²²;

- ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'**a.s. 2020/2021** dovevano essere avviate, *una tantum*, operazioni di **mobilità straordinaria, a domanda** – disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – **sui posti eventualmente ancora residuati all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies)**²²³;

²²¹ La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con [D.I. 1074 del 20 novembre 2019](#) (qui un [errata corrige](#) all'allegato). Il bando è stato emanato con [D.D. 2200 del 6 dicembre 2019](#). Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con [D.D. 2318 del 20 dicembre 2019](#). Il 5 febbraio 2020, [rispondendo](#) alla Camera all'interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate **12.977 istanze**.

Successivamente, l'art. 20 del **D.L. 9/2020** – il cui contenuto è stato poi riversato nell'art. 121-*bis* del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) – ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il **contratto di lavoro e preso servizio**, dalla medesima data, **provvisoriamente**, presso gli **ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali** in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

²²² La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con [D.D. 573 del 18 maggio 2020](#) (di cui è stato dato [avviso](#) nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della **graduatoria nazionale** finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L'inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di **posti interi residuati e disponibili** a livello provinciale, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a **1.817**, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La domanda per l'inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con [nota prot. 12254 del 18 maggio 2020](#) era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

²²³ La **mobilità straordinaria** del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata disciplinata con [Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020](#).

- ha autorizzato il Ministero ad avviare, **dopo** le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, una **seconda procedura selettiva per soli titoli** (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter) per la **copertura** – a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, poi prorogato al **1° marzo 2021** e ora differito al **1° settembre 2021**– dei **posti eventualmente residuati**. In particolare, ha disposto che può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per **almeno 5 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma **anche a tempo determinato**, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. Infine, ha affidato a un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti per la partecipazione, nonché delle relative modalità di svolgimento e dei termini per la presentazione delle domande

In attuazione, è intervenuto il [D.I. 13 maggio 2021 n. 156](#) che ha previsto assunzioni a tempo indeterminato per **1.591 posti**, indicandone la ripartizione fra le province.

La **seconda procedura selettiva** è stata dunque indetta con [D.D. 951 del 16 giugno 2021](#) ([qui](#) un errata corrige relativo al termine per l'assunzione). In particolare, in base allo stesso D.D., la domanda di partecipazione poteva essere presentata entro il 5 luglio 2021.

Nel frattempo, l'art. 1, co. 965, della **L. 178/2020** (L. di bilancio 2021), novellando ulteriormente l'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) con l'aggiunta del nuovo comma 5-septies, ha disposto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter, siano **eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi** previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono **destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva** (di cui al co. 5-sexies) **che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia**. A tal fine, è predisposta un'(ulteriore) apposita **graduatoria nazionale**, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.

Per completezza, si ricorda che l'art. 1, co. 964, della stessa L. 178/2020 ha previsto la **trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021**, del contratto di lavoro di **4.485** collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 all'esito della prima procedura selettiva, nonché l'assunzione a tempo pieno, **dal 1° settembre 2021**, sino ad un massimo di **45 unità**, di ulteriori collaboratori scolastici che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

Conseguentemente, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a coprire, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021.

Conseguentemente, con [nota 25403 del 24 agosto 2020](#), il Ministero dell'istruzione aveva fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln annui a decorrere dal 2031²²⁴.

²²⁴ Al riguardo, il Ministero dell'istruzione ha fornito prime istruzioni ed indicazioni operative agli Uffici scolastici regionali con [nota prot. n. 195 del 4 gennaio 2021](#).

In particolare, il Ministero ha chiarito che la trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale di coloro che erano stati assunti il 1° marzo 2020 (e ai quali erano state attribuite, dal 1° settembre 2020, 18 ore aggiuntive di supplenza fino al 31 dicembre 2020) opera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno, e che l'ampliamento contrattuale può avvenire sui posti nelle scuole dove gli interessati sono attualmente già in servizio.

Il Ministero, infine, si è riservato di fornire ulteriori indicazioni per la gestione dei posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA a decorrere dall'a.s. 2021/2022.

Articolo 58, comma 2, lettera i)
(Scuola europea di Brindisi)

L'articolo 58, comma 2, lettera i) prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si provveda all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare la disposizione integra la disciplina introdotta dall'art. 6 del [decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243](#)²²⁵ riguardante la **Scuola europea di Brindisi**: da un lato si prevede l'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione presso un'unica istituzione scolastica, da effettuarsi con regolamento del Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#); dall'altro si dispone che l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 243 del 2016 ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee: tale autorizzazione è stata finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo per i figli del personale espatriato in servizio presso la **base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi**. A tale fine la medesima disposizione ha autorizzato una spesa di 577.522,36 euro annui, a decorrere dal 2017, per assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue presso questa istituzione scolastica.

L'istituto di Brindisi – accanto a quello di Parma (dove ha sede l'EFSA, Autorità Europea per la sicurezza alimentare), e di Varese (che ospita ad Ispra il Centro Comune di Ricerca – è una delle tre scuole aventi sede in Italia accreditate presso il [Segretariato generale delle scuole europee](#). La Scuola è sorta per garantire un'adeguata formazione ed istruzione ai figli del personale della Base Onu di Brindisi, e non solo, che al termine del percorso di studi potranno conseguire il titolo di “baccalaureato europeo”.

La Scuola europea di Brindisi è articolata in due sezioni: la sezione italoфона, in cui la lingua madre degli studenti è l'italiano e sezione angloфона, in cui la lingua madre è l'inglese. Attualmente l'Istituto è **incardinato in due differenti istituzioni scolastiche**; il primo ciclo, dalla materna alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, è istituito presso l'Istituto comprensivo “Centro” di Brindisi, il secondo ciclo presso il Liceo scientifico “Fermi-Monticelli”.

²²⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”.

Articolo 58, comma 2, lettera i-bis)
(Scuola per l'Europa di Parma)

La disposizione in commento introduce un comma aggiuntivo alla legge n. 115 del 2009 che ha attribuito alla Scuola per l'Europa di Parma la personalità giuridica di diritto pubblico. All'istituto viene riconosciuta la facoltà di stabilire, a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori necessari al funzionamento delle sezioni linguistiche anglofona, francofona ed italiana, finalizzate al rilascio del titolo di "baccelliere europeo". Tali rette sono da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non siano dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né di società convenzionate con l'EFSA stessa.

La disposizione integra la disciplina introdotta dalla [legge 3 agosto 2009, n. 115](#), recante il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico alla **Scuola per l'Europa di Parma**: un comma aggiuntivo all'art. 1, il comma 3-bis, riconosce all'istituto la facoltà di stabilire in modo autonomo ed a titolo di cofinanziamento, **contributi obbligatori o rette** necessari al funzionamento delle sezioni anglofona, francofona ed italiana della scuola materna, elementare e secondaria, secondo programmi e strutture conformi al sistema delle "scuole europee", in funzione del conseguimento, al termine della settima classe, del titolo finale di "baccelliere europeo".

Tali rette sono da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non siano dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né di società convenzionate con l'EFSA stessa. L'importo dei contributi non può eccedere i 2.000 euro annui per alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti.

La Scuola per l'Europa di Parma è un istituto scolastico ad ordinamento speciale, associato al sistema delle Scuole Europee di cui adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico ed il modello amministrativo. Opera dal 2004, e, come accennato, con la legge la legge n. 115/2009 le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Il [decreto del Ministro dell'istruzione del 18 giugno 2010, n.138](#), recante regolamento amministrativo della Scuola per l'Europa di Parma, disciplina le procedure amministrative ed il funzionamento degli organi. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione.

La Scuola è attualmente frequentata da circa 600 alunni suddivisi in tre sezioni linguistiche (anglofona, francofona e italiana).

Per l'organizzazione delle scuole europee si rinvia alla scheda *sub* art. 58, comma 2, lett. *i*). Si aggiunge in questa sede che il **baccellierato** (o baccalaureato) **europeo** viene conseguito, presso una delle scuole europee, al termine del settimo anno del ciclo secondario I dettagli delle prove d'esame da sostenere per ottenere tale diploma sono scritti nell'allegato dello "Statuto delle scuole europee", oggetto di una convenzione

internazionale sottoscritta, anche dall'Italia, a Lussemburgo il 21 giugno 1994, ratificata dal nostro Paesi ai sensi della [legge 6 marzo 1996, n. 151](#).

Articolo 58, commi da 3 a 4-quinquies, da 4-septies a 5-bis e 6
(Risorse per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022)

L'articolo 58, commi da 3 a 4-quinquies, da 4-septies a 5-bis, nel testo come modificato durante l'esame alla Camera, stanziava nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico **nell'anno scolastico 2021/2022**, ovvero garantirne l'ordinato **avvio**.

In particolare, il **comma 3**, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19** già assegnate per l'a.s. 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, **incrementa** le stesse di **€ 70 mln** per il **2021**.

Il **comma 4** istituisce il (nuovo) **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**, con una dotazione di **€ 350 mln nel 2021**, da destinare a spese per l'acquisto di **beni e servizi** da parte delle **scuole statali**. La specifica destinazione delle risorse è definita dal **comma 4-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera.

Per finalità analoghe, il **comma 5**, modificato durante l'esame alla Camera, autorizza un contributo complessivo di **€ 60 mln nel 2021** a favore delle **scuole paritarie**, di cui **€ 10 mln** a favore delle **scuole dell'infanzia**, indicando i presupposti per fruirne. A sua volta, il **comma 5-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, disciplina le conseguenze della mancata osservanza degli obblighi previsti.

I **commi da 4-ter a 4-quinquies**, introdotti durante l'esame alla Camera, riguardano l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse già previste per l'a.s. 2020/2021 che risultano non spese.

Il **comma 4-septies**, introdotto durante l'esame alla Camera, istituisce un fondo, con uno stanziamento di **€ 6 mln** per il 2021, le cui risorse sono destinate alle scuole che necessitano di completare l'acquisizione degli **arredi scolastici**.

Il **comma 6** reca le modalità di copertura degli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 235 del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**"²²⁶, con uno stanziamento di **€ 377,6 mln nel 2020** e di **€ 600 mln nel 2021**, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione delle risorse a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le **istituzioni scolastiche statali** in relazione all'avvio dell'a.s. 2020/2021 e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Le risorse del Fondo sono state destinate, in base all'art. 231-bis dello stesso D.L., introdotto durante l'esame parlamentare, a misure volte a derogare al **numero** minimo e massimo di **alunni per classe**, e ad attivare **ulteriori incarichi temporanei di personale**

²²⁶ Il Fondo è allocato sul **cap. 3385**.

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse²²⁷. Al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 32, co.6-*quater*, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020), è stato previsto che, **in caso di sospensione** delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicurava le prestazioni con le modalità del **lavoro agile**²²⁸.

Infine, l'art. 231-*bis*, co. 3, del D.L. 34/2020 ha previsto che il Ministero dell'istruzione doveva provvedere, **entro il 31 maggio 2021**, al **monitoraggio delle spese** per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo, Ha, altresì disposto che le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Successivamente, l'art. 32 del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € **400 mln** nel **2020** e di € **600 mln** nel **2021**.

In particolare, di tali risorse aggiuntive, € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021 sono stati destinati:

- a) al trasferimento di risorse agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il *leasing* o il noleggio di strutture temporanee - di **ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021**, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche (co. 2, lett. *a*);
- b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai **patti di comunità**, al fine di **ampliare la permanenza a scuola degli allievi** (co. 2, lett. *b*).

L'altra parte dell'incremento, pari ad € 368 mln nel 2020 e ad € 552 mln nel 2021, è stata destinata: al **potenziamento delle misure** previste dall'**art. 231-*bis*** del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza²²⁹; all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2020 da parte del personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021 e all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018), anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche.

²²⁷ In attuazione, è intervenuta l'**OM 83 del 5 agosto 2020** che ha disposto che i dirigenti preposti agli USR, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici, e nelle situazioni ove non fosse possibile procedere diversamente, potevano derogare, nel limite delle risorse, al numero minimo e massimo di alunni per classe. A tal fine, gli stessi dirigenti attivavano, per il solo a.s. 2020/2021, con loro decreti, **ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, con priorità per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo**, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado. Ha, altresì, disposto che le risorse dovevano essere ripartite tra gli USR con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli USR. I posti relativi ai contratti così attivati avevano durata fino al termine delle lezioni.

²²⁸ A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche potevano incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di € 10 mln.

²²⁹ Il 10% delle risorse incrementalì per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico è stata resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni.

Con [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#) è stato stabilito che:

- le risorse destinate all'acquisizione di **ulteriori spazi** da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche, erano € 70 mln, di cui € **29 mln** nel **2020** ed € **41 mln** nel **2021**, e che le stesse erano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico;
- € **363 mln** nel **2020** e € **552 mln** nel **2021** erano destinati al **potenziamento delle misure** previste dall'**art. 231-bis** del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)²³⁰.

In tale quadro, il **comma 3** consente, innanzitutto, l'utilizzo fino al **31 dicembre 2021** delle risorse (evidentemente, residue) del **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19** già assegnate e destinate all'acquisizione di **ulteriori spazi** da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020-2021, nonché alle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche.

Inoltre, per le medesime finalità, autorizza la spesa di ulteriori € **70 mln per il 2021**, da trasferire agli enti locali beneficiari e da rendicontare entro il **31 dicembre 2021**.

A tali fini, novella l'**art. 32, co. 2, lett. a)**, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020).

Il **comma 4** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il (nuovo) **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**, da destinare a spese per l'acquisto di **beni e servizi** da parte delle **scuole statali**.

Le risorse del Fondo – pari a € **350 mln per il 2021** – devono essere ripartite con le stesse modalità previste dall'art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ossia con **decreto** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'**unico vincolo** (*al riguardo, si veda, però, quanto dispone il co. 4-bis*) della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le **istituzioni scolastiche statali** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Si valuti l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo già costituito, piuttosto che prevedere la costituzione di un nuovo, omonimo, Fondo.

Il **comma 4-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, specifica le finalità alle quali possono essere destinate le risorse.

²³⁰ Con lo stesso [D.I. 28 agosto 2020, n. 109](#) sono stati destinati: € 3 mln nel 2020 ed € 7 mln nel 2021 ai patti di comunità; € 0,2 mln all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021; € 4,8 mln all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021

Si tratta delle medesime, identiche, finalità per le quali l'art. 231 del medesimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva previsto un incremento di € **331 mln** per il **2020 del Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche²³¹.

In particolare, le risorse possono essere destinate ad:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la **sicurezza** sui luoghi di lavoro, per la **didattica a distanza** e per l'**assistenza medico-sanitaria e psicologica**, di servizi di **lavanderia**, di rimozione e smaltimento di **rifiuti**.

Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con [D.D. 87 del 6 agosto 2020](#), era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l'altro, il ricorso a **sportelli di ascolto** e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere **coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali** e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico. E', dunque, intervenuto il [protocollo di intesa](#) siglato il 16 ottobre 2020. [Qui](#) il successivo accordo integrativo del protocollo.

Inoltre, nel medesimo Protocollo era stato fatto presente che il Ministero dell'istruzione doveva attivare una collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali per dare l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale delle scuole statali e paritarie, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Infine, era stata prevista l'individuazione, in tutte le scuole, del **medico competente** per effettuare la sorveglianza sanitaria, nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili. Al riguardo, si ricordava che già il [Verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico del 22 giugno 2020](#) aveva rappresentato l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che potesse raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace *contact tracing* e di una risposta immediata in caso di criticità;

b) acquisto di **dispositivi di protezione** e di **materiali per l'igiene individuale e degli ambienti**, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 8, co. 8, del **D.L. 76/2020** (L. 120/2020) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il **Commissario**

²³¹ Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono allocate sui **capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'**acquisizione e distribuzione** delle apparecchiature e dei **dispositivi di protezione individuale**, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. [Qui](#) i dati sulla distribuzione di mascherine e gel;

c) interventi in favore della didattica degli **studenti con disabilità**, disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) ed altri bisogni educativi speciali (**BES**);

d) interventi utili a **potenziare la didattica anche a distanza** e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (al riguardo, si veda anche quanto dispone l'art. 58, co. 5-ter), nonché a favorire l'**inclusione scolastica** e ad adottare **misure che contrastino la dispersione**;

e) acquisto e utilizzo di **strumenti editoriali e didattici innovativi**;

f) **adattamento degli spazi interni ed esterni** e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di **piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione**, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Al riguardo, si ricorda che, per il perseguimento di finalità in parte analoghe, l'art. 31, co. 1-3, del **D.L. 41/2021** (L. 69/2021) ha incrementato il **Fondo per il funzionamento** delle istituzioni scolastiche di **€ 150 mln** per il **2021**.

In particolare, l'incremento è stato destinato a:

- dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, degli ambienti e dell'aria, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza;
- servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, DSA, altri BES.

A sua volta, il **comma 5**, modificato durante l'esame alla Camera, dispone che, sempre al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, alle **scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie** è erogato un contributo complessivo di **€ 60 mln nel 2021**, di cui **€ 10 mln** a favore delle **scuole dell'infanzia**.

Il contributo deve essere ripartito con **decreto** del Ministro dell'istruzione tra gli **Uffici scolastici regionali** in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle medesime istituzioni scolastiche paritarie.

Gli Uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'**infanzia, primarie e secondarie** in **proporzione al numero di alunni iscritti nell'a.s. 2020/2021**.

In base allo stesso comma 5, le risorse sono **erogate a condizione che**, entro **un mese** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le istituzioni scolastiche paritarie **pubblichino nel proprio sito**:

- l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
- le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* e il compenso erogato;
- il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
- i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
- i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio.

Si tratta di obblighi di pubblicazione attualmente previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013 (in particolare, si vedano gli artt. 13, 15, 16, 17, 29 e 30).

A sua volta, il **comma 5-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che la **mancata osservanza** degli **obblighi di pubblicazione** comporta la **revoca dell'erogazione del contributo**.

*Si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento fra la previsione, recata dal comma 5, in base alla quale il rispetto degli obblighi di pubblicazione ivi previsti, nei termini indicati, rappresenta una **condizione per l'erogazione delle risorse** e la previsione, recata dal comma 5-bis, in base alla quale il mancato rispetto degli stessi obblighi comporta la **revoca dell'erogazione del contributo**.*

Al riguardo, si ricorda che l'art. 233, co. 3 e 4, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha autorizzato la spesa di **€ 165 mln** per il **2020** a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i **servizi educativi per l'infanzia**²³² e delle **scuole per l'infanzia non statali**,

²³² In base all'art. 2, co. 3 e 4, del **d.lgs. 65/2017**, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: **nidi e micronidi** (che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi); **sezioni primavera** (che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi). Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; **servizi integrativi** (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o

e una spesa complessiva di € 120 mln per le **scuole primarie e secondarie paritarie**, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle **rette** o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza²³³.

I **commi da 4-ter a 4-quinquies**, introdotti durante l'esame alla Camera, riguardano l'attivazione di ulteriori **incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021**, nei limiti delle risorse previste allo stesso scopo per l'a.s. 2020/2021 che risultino non spese.

In particolare, il **comma 4-ter** prevede che **entro il 31 luglio 2021** il Ministero dell'istruzione provvede al **monitoraggio** delle **spese** di cui all'art. 231-*bis*, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) relative all'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA, e comunica le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, non risulta spesa è destinata all'attivazione di **ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'a.s. 2021/2022**.

Nei limiti di tali risorse, con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Uffici scolastici regionali ad:

- a) attivare ulteriori **incarichi temporanei di personale docente** a tempo determinato dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**, finalizzati al **recupero degli apprendimenti** e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia. Come già per l'a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del **lavoro agile**;
- b) attivare ulteriori **incarichi temporanei di personale ATA** a tempo determinato dalla data di presa di servizio **fino al 30 dicembre 2021**, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica. In tal caso, a differenza di quanto disposto per l'a.s. 2020/2021, non si prevede che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

Conseguentemente, il **comma 4-quinquies** abroga il comma 3 dell'art. 231-*bis* del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) che, come si è visto *ante*, ha previsto il monitoraggio

indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

²³³ Con [DM 118 dell'8 settembre 2020](#) sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie. Qui il [D.D. 1131](#) e il [D.D. 1132](#) del 14 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

Con [DM 119 dell'8 settembre 2020](#) sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate ai soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia paritarie. Qui il [D.D. 1136](#) e il [D.D. 1137](#) del 15 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.

entro il 31 maggio 2021, disponendo che le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4-*quater*** dispone che le risorse sono ripartite fra gli Uffici scolastici regionali con **decreto** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4-*septies***, introdotto durante l'esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con uno stanziamento di **€ 6 mln** per il **2021**, le cui risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli **arredi scolastici**.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede, in base allo stesso co. 4-*septies*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014).

Il **comma 6** dispone, invece, che agli oneri derivanti dall'attribuzione al medesimo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall'art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) di ulteriori risorse per il 2021, nonché dall'istituzione del nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022, e dall'attribuzione di risorse alle scuole paritarie, (co. 3, lett. *b*), 4 e 5), si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 58, commi 5-ter e 5-quater
(Dispositivi digitali per fruire della didattica digitale integrata)

L'articolo 58, comma 5-ter e 5-quater, introdotti durante l'esame alla Camera, prevedono l'erogazione alle scuole di contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di **dispositivi digitali dotati di connettività**, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata.

A tal fine, si **sostituiscono i co. 623 e 624** e si **sopprime il co. 625 dell'art. 1 della L. 178/2020** (L. di bilancio 2021).

L'art. 1 della L. 178/2020, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza, ha previsto la **concessione a famiglie** con un reddito ISEE non superiore a € 20.000 annui, in cui almeno un componente sia iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile e che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), di **un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno** o di un *bonus* di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità (co. 623).

Il beneficio può essere concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di **€ 20 mln** per il **2021**. A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di € 20 mln per il 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (co. 624).

Le modalità di accesso al beneficio dovevano essere definite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (co. 625).

Il decreto non risulta intervenuto.

In particolare, il **comma 5-ter** dispone che, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le **istituzioni scolastiche possono richiedere contributi** per la concessione in **comodato d'uso gratuito** agli studenti appartenenti a nuclei familiare con **ISEE non superiore a € 20.000 annui**, di dispositivi digitali dotati di connettività.

Il beneficio è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di **€ 20 mln** per il **2021**.

A tal fine, lo stesso comma 5-ter prevede l'**incremento** di € 20 mln per il 2021 "del fondo" – *rectius*: dell'autorizzazione di spesa" - di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015.

Conseguentemente, il **comma 5-quater** dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse ad essa già trasferite in attuazione dell'art. 1, co. 624, della L. 178/2020, nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 ha autorizzato, a decorrere dal 2016, la spesa di € 30 mln annui per l'attuazione del Piano nazionale scuola digitale e per la didattica laboratoriale.

A seguito dell'emergenza da COVID-19, le risorse sono state ripetutamente incrementate, anche al fine di dotare gli studenti meno abbienti di dispositivi digitali.

In particolare:

- l'art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6 e 7, del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020) ha incrementato le risorse di **€ 85 mln** per il **2020**, destinandole: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione; per **€ 70 mln**, a mettere a disposizione degli **studenti meno abbienti**, in **comodato d'uso**, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole potevano comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità²³⁴;

- l'art. 2, co. 3-bis, del **D.L. 22/2020** (L. 41/2020) ha incrementato le risorse di **€ 2 mln** per il **2020**;

- l'art. 21, co. 1-6, 6-quinquies e 7-bis del **D.L. 137/2020** (L. 176/2020) ha incrementato le risorse di **€ 85 mln** per il **2020**, nonché di **€ 2 mln** per il **2021** specificamente destinati alla regione **Val D'Aosta** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano**, per l'acquisto di **dispositivi e strumenti digitali individuali** per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli **studenti meno abbienti**, nonché per l'**utilizzo delle piattaforme digitali** per l'apprendimento a distanza e per la necessaria **connettività di rete**²³⁵.

- l'art 1, co. 512, della **L. di bilancio 2021** (L. 178/2020) ha incrementato le risorse di **€ 8,1 mln annui, dal 2021**, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;

- l'art. 32 del **D.L. 41/2021** (L. 69/2021) ha incrementato le risorse di **€ 35 mln** per il **2021** per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di **didattica digitale integrata** nelle **regioni del Mezzogiorno**. In particolare, le risorse sono destinate all'acquisto di **dispositivi e strumenti digitali individuali**, anche al fine di assicurare una **connettività di dati illimitata**, da concedere in comodato d'uso agli **studenti meno abbienti**, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo **sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata**, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Le risorse devono essere ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, tenuto conto del

²³⁴ Le risorse incrementalmente sono state ripartite con [DM 26 marzo 2020, n. 187](#).

²³⁵ Per il riparto degli € 85 mln è intervenuto il [DM 2 novembre 2020, n. 155](#). [Qui](#) l'allegato. Per il riparto dei € 2 mln è intervenuto il [DM 153 del 5 maggio 2021](#).

fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.